

Assicurazioni sociali - assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - pensioni - pagamento – Cass. 15039/2019

Indebito previdenziale - Sopravvenuta mancanza del requisito reddituale - Ripetibilità - Condizioni.

Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell'INPS di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell'Istituto rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 15039 del 31/05/2019 (Rv. 654138 - 01)